

## RAPPORTO DEL SEMINARIO

### *Pluralismo religioso e culturale e norme speciali*

11/06/2020

(10 am-13:30 su Zoom)

Introduce: Cinzia Piciocchi (UniTrento)

Speaker: Paolo Carta (UniTrento)

Rossella Bottoni (UniTrento)

Discussants: Davide Strazzari (UniTrento)

Roberto Toniatti (UniTrento)

**Cinzia Piciocchi:** Nel seminario di oggi ci interroghiamo del rapporto fra religione e cultura, in seno al tema dei c.d. diritti speciali e delle deroghe. È una questione abbastanza complessa da districare e quindi oggi ne discuteremo con Paolo Carta (storia delle dottrine politiche), Rossella Bottoni (diritto ecclesiastico comparato) e avremo come discussants Roberto Toniatti e Davide Strazzari.

**Paolo Carta:** La relazione fra religione e culture è un nodo centrale al quale sono state dedicate intere riviste (*Journal of culture and religions*), esistono studi di diversa natura ed è un tema che attraversa tutti i settori disciplinari, per definizione non ha confini disciplinari. Questa relazione porta qualcosa di esterno rispetto al diritto e vuole essere un contributo ad un brainstorming.

Al momento lavora su due aree: quella della leadership e del teamwork presso la School of innovation ed un progetto sulle isole e insularità alla Columbia. Anche questi argomenti riguardano la religione e la cultura.

Intanto anche per quanto riguarda la leadership sappiamo che uno dei problemi per le organizzazioni è quello della comprensione delle diverse culture e come queste rispondono ai diversi stili di leadership. Nella mia classe della School of Innovation classi multiculturali (studenti da India, Africa, Stati Uniti ecc.) ed anche lì uno dei problemi fondamentali era proprio la relazione tra leadership cultura e stile di leadership e culturale, con la questione religiosa che è comunque legata a questo ambito.

Hofstede ha lavorato molto sul rapporto fra organizzazioni, leadership e cultura. Gli studi a partire da ciò hanno creato una vera e propria mappa delle diverse culture e stili di leadership (in qualche modo spesso legate anche ad una serie di stereotipi).

La questione delle isole invece si lega al discorso religione e cultura perché uno dei principali interessi di questo discorso è quello maturato soprattutto dall'antropologia e dall'antropologia giuridica, che ha studiato in modo particolare i contesti chiusi. Fra questi le isole, nel tentativo di ricercare elementi caratteristici di religioni popolari ma anche alla ricerca di vere e proprie culture.

Ogni gruppo sociale ha una propria cultura e poiché non viviamo in un contesto della primissima età moderna con una completa sovrapposizione fra religione e cultura, oggi non necessariamente un gruppo sociale ha una religione (accanto ad una cultura), ma ogni gruppo religioso ha una cultura.

Il termine cultura è polisemantico: si tratta di un termine difficilmente definibile, così come il termine religione. Di definizioni di cultura ne abbiamo centinaia ed è difficile individuarne semplicemente una, Rossella Bottoni dopo ci parlerà di una di queste.

Alcune definizioni che possono dare un quadro:

- Quella che ci esporrà Rossella è di Tyler; questa definizione tentata di superare l'idea secondo la quale alcuni gruppi erano parti di un processo di civilizzazione e altri no; fine 800
- Kroeber e Kluckhohn (1952) "Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour, acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other as conditioning elements of further action". Qui emerge l'elemento dei pattern ma anche carattere esplicito ed implicito di ogni cultura che sottintende la necessità di un lavoro per fare emergere la cultura di un gruppo.
- Hofstede, di cui abbiamo parlato prima, che sostiene come la cultura sia legata a diversi stili di leadership.
- Spencer-Oatey (2008) "Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, procedures and behavioural conventions that are shared by a group of people, and that influence (but do not determine) each member's behaviour and his/her interpretations of the 'meaning' of other people's behaviour. "

Il discorso è molto complesso e dipende dal tipo di definizione che si dà. Il tentativo di definire la cultura, come la religione, è caratterizzato dal contesto e da una sorta di *bias* che inevitabilmente lo caratterizza. Quando si parla di religione è uguale, la definizione di religione è altrettanto problematica. Non esiste definizione di religione solo perché gli elementi costitutivi sono differenti rispetto ai contesti di riferimento, ma perché già il tentativo di definire una religione implica una presa di posizione nei confronti della religione stessa. Dal punto di vista della teoria politica è assolutamente indefinibile, per questo motivo uno degli aspetti molto interessanti sulla questione diritto-cultura-religione è quello di andare a cercare le definizioni che il diritto tenta di dare dei due temi. Quando il diritto si interroga su questi definizioni, non lo fa semplicemente rispondendo a istanze della società, ma spesso e volentieri le forze immaginative del diritto così come dell'accademia, hanno una loro responsabilità nel tracciare il futuro di una società. Non si tratta di contesti che tentano solamente di rispondere al bisogno di società, ma spesso anticipano o una linea.

Prima parlavo delle isole, un caso che mi viene in mente a proposito della capacità del diritto di anticipare un discorso e una direzione di una comunità, riguarda un contesto insulare, quello dell'isola di Pitcairn del Pacifico, la prima isola ad aver concesso il

diritto di voto alle donne (prima la repubblica corsa nel 700). La comunità è composta avventisti del settimo giorno e nel 2015 hanno emanato una legge che riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso, indipendente dal fatto che sull'isola non vi fossero coppie dello stesso sesso. Il diritto stava anticipando la direzione che la comunità intendeva prendere per tutelare diritti e ponendosi in una prospettiva di lungo medio periodo indipendentemente dalla realtà attuale.

Il diritto che anticipa è anche il concetto di intersectionality, che mette insieme la tutela dei diritti in chiave di genere, razza, e sovrappone una serie di tutele dal punto di vista giuridico. Il concetto nasce all'interno di una riflessione giuridica da Crenshaw e incide profondamente sul discorso sociale. Oggi l'intersezionalità emerge nei contesti più disparati.

Rispondere alla domanda "La cultura contiene la religione o viceversa?" è qualcosa che richiede lo sforzo del giurista che deve assumersi la responsabilità che deve indirizzare il percorso verso un pluralismo. Il discorso sul pluralismo in verità è una approssimazione alla normalità. Nel senso che la pluralità per un teorico politico legato a posizioni Arendtiane, è un dato dell'umanità che fa sì che di politica si possa parlare. La pluralità come composta da persone uniche, non semplicemente diverse. La difesa della pluralità è la difesa dell'unicità e da questo punto di vista il discorso del pluralismo non può che essere un discorso che porta ad una approssimazione alla normalità, cioè quello che dovrebbe essere secondo un dato di fatto.

Riguardo al discorso della definizione di religione, come si diceva è molto complesso definirla. Si pensi a Scientology nel Regno Unito: c'è una nota causa in cui due membri hanno richiesto di essere riconosciuti nel loro matrimonio celebrato dal ministro della chiesa. Nel Regno Unito ci si può sposare solo in alcuni luoghi secondo il Places of Worship Registration Act of 1855. Pertanto, il loro matrimonio non veniva riconosciuto perché Scientology non era considerato un luogo di culto e la chiesa non compariva in questo registro, soprattutto perché Scientology non implica la "reverence of God or supreme being". Secondo il giudice infatti la religione è legata alla credenza in dio come essere supremo. In appello la Supreme Court nel 2013 ha argomentato l'esistenza di una discriminazione inaccettabile nei confronti dei congiunti in relazione al contesto sociale odierno. Qui la definizione di religione è la seguente: "A spiritual or non-secular belief system, held by a group of adherents, which claims to explain mankind's place in the universe and relationship with the infinite, and to teach its adherents how they are to live their lives in conformity with the spiritual understanding associated with the belief system."

Questa è una definizione interessantissima da più punti di vista: si trasporta il tentativo di definire la religione in un contesto che possiamo definire post-secolare (Habermas). Abbiamo pensato che la secolarizzazione sarebbe stata l'apice di un processo, mentre la società in cui viviamo è pervasa da richiesta di riconoscimento religioso e questo rende ancora più complesso il discorso relazione cultura religione, ma è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. I religious studies e l'antropologia lo sapevano già. Anche nell'accademia i corsi su queste tematiche si moltiplicano, alcuni esempi dalla Columbia: religion and queer studies, insegnamenti di non-religion ecc.

Ho parlato dell'interplay tra cultura e religione e dell'importanza che il diritto si ponga in una veste propositiva.

Per quanto riguarda l'Islam, fino ad ora si è cercato di difendere una certa purezza, relegando a fattori culturali tutto ciò che creava difficoltà nelle società Europee, cosa che invece viene propugnata in maniera differente da posizioni progressiste. Quando si tratta di difendere diritti religiosi e diritti umani allora si riporta il discorso alla questione culturale. Anche le religioni più tradizionali (cattolicesimo) hanno ormai avviato un percorso di revisione al proprio interno. In UK c'è un premio che viene attribuito periodicamente, il Templeton prize, a personalità che hanno inciso nel progresso della religione. Quale innovazione è possibile nella religione? Domanda iniziale che contiene un pregiudizio: si presume che le religioni siano blocchi monolitici che non hanno alcuna spinta riformatrice o progressista al proprio interno, cosa che non è vera. L'idea di questo premio è interessante, e lo dico da laico. Tempo fa è stato attribuito a Desmond Tutu, che grazie ad una interpretazione religiosa del perdono, che trova radice anche nel pensiero storico-politico, ha inciso profondamente nel contesto giuridico del Sud Africa dando vita ad un modello di restorative justice. Un modello innovativo che riguarda la possibilità per le vittime di poter andare avanti e continuare ad agire in un contesto, senza rimanere fermi ad un'azione commessa nel passato. Ecco: progress and religion. Ma è stato attribuito anche a scienziati genetisti, nel 2014 ad un presbitero teologo cattolico della repubblica ceca, Tomáš Halík, che è uno di quegli esempi che ci mostrano come la religione e le religioni oggi contribuiscano a far progredire un discorso culturale in un'ottica pluralistica e multiculturale. Lui presenta una idea di religione secondo la quale lo spazio della religione cattolica è accanto alle altre religioni, illustrandoci come il progresso sia in atto all'interno delle religioni più tradizionali. Molti credenti affermano che non c'è bisogno di progresso perché la religione dovrebbe essere il garante di un certo ordine sociale, fermo statico e monolitico, molti "non credenti" sostengono che la religione non è capace di progresso e la secolarizzazione debba essere la parola finale di un processo culturale. In realtà oggi la domanda di religione è estremamente vitale, ci sono nuove religioni e nuovi movimenti, nuovi ruoli politici e culturali, fenomeni secolari che assumono vesti religiose e molto altro. La storia ha mostrato che l'ateismo non è immune dalle tentazioni di potere al pari della religione, c'è stato un fallimento di quei contesti che hanno in qualche modo pensato che espungere la religione dall'ambito sociale fosse la soluzione a certi problemi. Halík auspica il consolidarsi di un vero e proprio ateismo adulto: la chiesa cattolica deve abbandonare proselitismo e comprendere di essere una delle tante voci che può contribuire ad una cultura di scambio, dialogo e mutuo rispetto, una polifonia. Dovrebbe affermarsi un ateismo adulto capace di essere tollerante, in una tolleranza che non è la mera accettazione, ma un vero e proprio interplay tra credenti e non credenti, religiosi e non religiosi. Qual è il momento fondamentale che è presente nel processo storico e che ci fa ben sperare? l'Illuminismo. Di recente abbiamo visto delle azioni assolutamente volgari che sono avvenute in ambito pubblico che stridono con la nostra concezione di diritto, come l'arresto di Battisti che è stato esposto che contrasta con la tradizione illuminista giuridica. Bene, le voci più interessanti di critiche sono arrivate dalla chiesa cattolica,

dai più alti gradi che hanno ricordato come l'Italia dipendesse dalla grande tradizione di Beccaria. Qualcosa sta accadendo e arriva direttamente da posizioni più avanzate dalla religione cattolica. Quando Halík pensa alla religione del futuro sostiene che non ci si debba chiedere quale sarà la voce più forte, ma come ogni singola voce potrà fare progredire una società (appunto, la polifonia). Si tratta di riconoscere la pluralità del nostro mondo e impegnarci per trasformarlo, dando vita ad una cultura della comunicazione e condivisione. Domandandoci in che modo anche le religioni più tradizionali agiscono nel quadro di società plurali.

**Rossella Bottoni:** Negli ordinamenti democratici non vi è alcuna definizione di religione.

La rilevanza dell'argomento è ampia, pensiamo a come il grande dibattito sul crocifisso in Italia si è giocato proprio su queste due questioni: da alcuni definito un simbolo culturale e altri da un punto di vista religioso. Anche non-religion è un termine che sta emergendo, si applica a visioni del mondo come quelle degli atei e degli gnostici. Vi è stata una grandissima evoluzione culturale intorno a tutto questo, si pensi come un credo non è solo l'ateismo, ma anche pacifismo (Pat Arrowmish c. Regno Unito, 2 ottobre 1978) oppure veganesimo (CW v. The uk, 10 febbraio 1993).

Oggi nessun ordinamento democratico definisce religione. Il termine credo, art. 9 Cedu, denota secondo la Corte Europea dei diritti umani una visione che ha un determinato grado di forza, serietà, coerenza e importanza (Campbell e Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982, si vedano anche gli esempi di prima).

Per quanto riguarda la cultura possiamo adottare una definizione che è quella di Taylor: «quell'insieme complesso che comprende le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, le leggi, i costumi e qualunque altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società» (Taylor, cultura primitiva, 1871). La morale, ad esempio, è tradizionalmente influenzata dalla religione. Possiamo definire cultura tutto ciò che non è natura o istinto, aspetti del comportamento sviluppati come convenzioni sociali e trasmessi di generazione in generazione.

Secondo il diritto divino ci sono delle norme che sono esterne all'uomo perché iscritte nel cuore dell'uomo, norme religiose di tipo "biologico" ma di origine naturale

Partiamo dalle domande di ricerca del seminario: cultura e religione, la prima include la seconda? Sono distinti e separati? Sono connesse, anche se non sempre identiche. Aree di intersezione: pratiche culturali che caratterizzano diverse religioni (anche se a volte sono indebitamente ascritte a una e una sola religione in particolare). Ad esempio, il dibattito in Svizzera per vietare la costruzione dei minareti (c'è stato anche un referendum costituzionale), secondo alcune voci dire sì ai minareti implicava l'accettazione dei matrimoni forzati o delle mutilazioni genitali femminili.

Un secondo esempio riguarda i matrimoni forzati e precoci. Matrimoni forzati sono quelli in cui almeno una delle due parti non esprime pieno e libero consenso. Matrimonio precoce: secondo UNICEF un qualsiasi matrimonio o unione informale tra un bambino (al di sotto dei 18 anni) e un adulto o un altro bambino, è una forma di matrimonio forzato in cui almeno una delle due parti non ha raggiunto l'età per esprimere validamente consenso (alcune istituzioni e ONG distinguono i matrimoni

con persone che abbiano almeno 16 anni). Secondo i dati UNICEF 2019, una sposa bambina su 3 vive in India. In India si sta intervenendo sul fenomeno attraverso politiche culturali, c'è anche un discorso di riforma del diritto religioso, ma in realtà è una pratica inter-religiosa. Possono esserci norme religiose informali, ma nessuna religione prevede in realtà il matrimonio forzoso/precoce. Proprio questo Paese dimostra come questo fenomeno sia diffuso in tutte le religioni: nel 28% delle bambine di fede Induista, 27% islam, 27% non affiliate ad alcune religioni. Questa è quindi una pratica culturale determinata da ambiente rurale e povertà più che una pratica religiosa. Pensiamo ai reati culturalmente motivati, presuppongono una definizione di cultura etnicamente qualificata, dove la componente culturale acquista rilevanza giuridica. La dottrina penalistica si rifà ad una definizione di cultura che è quella di Kymlicka, ove si dice che cultura è sinonimo di nazione o popolo e designa una comunità intergenerazionale più o meno compiuta dal punto di vista istituzionale che occupa un determinato territorio e condivide una lingua o una storia distinte.

Il reato culturalmente motivato in questo senso è un comportamento realizzato da membro appartenente ad una cultura minoritaria, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo di appartenenza è incoraggiato, approvato, incentivato. La dottrina penalistica in questo senso la dottrina penalistica distingue tra minoranze nazionali autoctone e gruppi etnici di immigrati, dove collocare chi proviene da ex Colonie? Si pensi ad esempio ai flussi migratori dalle ex colonie in Francia e Gran Bretagna.

Questa distinzione è importante per le deroghe poste in essere, perché è noto che uno stato è tendenzialmente più accomodante con minoranze autoctone native, molto meno tollerante nei confronti dei gruppi etnici di immigrati. Prendiamo come esempio la macellazione rituale, che prevede spesso lo sgozzamento dell'animale senza previo stordimento.

C'è una sentenza di un tribunale tedesco del 1989 che, rispetto al problema della macellazione rituale, concessa agli ebrei ma non ai musulmani e dinnanzi all'ipotesi di discriminazioni, dice chiaramente che il popolo tedesco ha un debito nei confronti degli ebrei che sono più o meno integrati, mentre così non è nei confronti dei musulmani che non sono integrati e verso cui il popolo tedesco non ha alcun debito. La nozione di cultura ha rilevanza giuridica nelle cultural defense, perché è causa di esclusione o diminuzione della responsabilità penale: è una categoria che viene applicata quasi esclusivamente ai gruppi di immigrati. Qui il termine pratica religiosa viene sempre citato accanto a quello di pratica culturale, questi due elementi vengono considerati inscindibili, non vi è distinzione.

Ancora, partendo dalle domande di ricerca del seminario: la tutela della religione comprende anche la tutela della cultura e viceversa? Oppure si richiedono norme distinte e forme di tutela differenziate?

Abbiamo visto come nei reati culturalmente orientati non vi sia distinzione fra religione e cultura, ma vi sono dei casi in cui la protezione giuridica è associata alla religione o credo che ha protezione maggiore. Nei regimi democratici, l'individuo può manifestare la religione/credo e cultura mediante una grande varietà di pratiche. Ma solo le pratiche

fondate su una religione o un credo godono di speciale protezione giuridica: un tipico strumento in tal senso è la deroga. Vedremo anche come per stabilire il confine fra pratica religiosa e di credo e pratica culturale dobbiamo comunque applicare dei parametri che sono culturalmente influenzati. Vediamo alcuni esempi di deroghe.

- I simboli sikh sono rappresentati dalle 5 K: Kes (capelli non tagliati), le cinque k il simbolo non è il turbante ma Kes capelli non tagliati, Kangha (un pettine di legno per legare i capelli, poi raccolti in un turbante), Kara (braccialetto di ferro), Kacha o Kachera (indumento intimo costituito da pantaloncini lunghi fino al ginocchio), Kirpa (spada). Notiamo un piccolo paradosso: il Regno Unito che espelle gli studenti sikh per il turbante perché ostenterebbero un simbolo religioso sbaglia dato che il simbolo è KES i capelli non tagliati e non il turbante. Ad ogni modo, UK ha più di 400.000 sikh (Italia settimo paese al mondo) che hanno potuto avere deroghe significative, fra cui casco per i motociclisti già a partire dal 1976 con il Motor-Cycles Crash Helmets (Religious Exemption) Act. Una seconda deroga risale al 1989: artt. 11-12 dell'Employment act riguardante l'uso dei caschi protettivi nei cantieri edili, poi estesa a tutti i luoghi di lavoro nel 2015 (art. 6 del Deregulation Act). Andiamo a guardare la disciplina attorno al Kirpan in UK e Italia. Il Kirpan è un pugnale di metallo nobile e per questo materiale confligge con i divieti di portare armi in pubblico. UK con l'Offensive Weapons Act del 1996 introduce alla sezione 4 una deroga al divieto, al punto C "for religious reasons" oppure al punto D "as part of any national costume". In Italia la Cassazione ha sostenuto (sentenza n. 24739, 14 giugno 2016) che il motivo religioso non esclude la rilevanza penale della fattispecie. Una sentenza del 31 marzo 2017 (n. 24048) ha sostenuto che per evitare arcipelaghi culturali configgenti, l'immigrato ha obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale. In passato, i sikh hanno anche ricevuto una speciale protezione da norme discriminatorie ai sensi del Race Relations Act del 1976, che si applicava anche agli ebrei ma non ai musulmani né agli induisti. La legge è stata abrogata dall'Equality Act del 2010 che, pur mantenendo l'origine etnica tra le caratteristiche protette (art. 9), include ora anche la religione e il credo (art. 10). Per quanto riguarda il Kara (braccialetto rituale), vi è stato un caso: House of Lords, Mandla v Dowell Lee [1983] 1 All ER 1062, [1983] IRLR 209. La vicenda ha avuto origine dall'ampia discrezionalità che le scuole britanniche hanno nella definizione del proprio regolamento, che tipicamente include norme sull'abbigliamento quali il divieto di indossare gioielli, incluso il kara. Nel caso di una studentessa sikh che lamentava la violazione del divieto di discriminazione, l'Alta Corte di Giustizia il 29 giugno 2008 ha concluso che la scuola aveva posto in essere una discriminazione indiretta fondata sull'origine etnica della ragazza, e ha specificato che il kara non doveva necessariamente essere un segno di appartenenza etnica o religiosa, essendo sufficiente che questo fosse di 'eccezionale importanza.
- La macellazione rituale è un secondo esempio. Come si accennava prima, anche qui la distinzione fra minoranze nazionali autoctone vs. minoranze immigrate

rileva. Norvegia, Islanda, Danimarca vietano macellazione rituale senza stordimento previo, ma praticano la caccia commerciale alle balene. In Danimarca è ammessa la pratica del green drap che è una caccia alle balene praticata dalle popolazioni autoctone ed è altrettanto crudele. Quali animali proteggiamo allora? Qual è la ratio di queste norme? Ancora su questo campo emerge una distinzione fra ebrei e musulmani. Molti paesi avevano già questa deroga per gli ebrei e l'hanno estesa alle persone musulmane, altri invece non hanno voluto estendere questa deroga. Un buon esempio di estensione di deroga posta in essere inizialmente per la religione maggioritaria è quella avvenuta in Italia: negli anni '20-'30 in Italia era stata disposta la necessità che la persona fosse ritratta nella carta identità a capo scoperto, prevedendo tuttavia una deroga per le suore, che è stata poi estesa alle donne musulmane che portano il velo.

Affrontiamo invece la questione dei credi e dei regimi derogatori tramite due esempi: pacifismo e veganesimo.

- Il pacifismo può essere un credo a sé stante, ma può anche essere un principio religioso (quaccheri, testimoni di Geova...) e in base a ciò la protezione giuridica può differire. Il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare è uno standard europeo di tutela della libertà di religione o credo dal 2011 (CtEDU, Bayatyan c. Armenia). Uno Stato membro del Consiglio d'Europa ha solo l'obbligo positivo di prevedere un servizio civile alternativo, e non anche quello di riconoscere un'esenzione totale (sia dal servizio militare che da quello civile sostitutivo), che costituisce un problema per i pacifisti obiettori totali. Questa infatti, secondo la Corte non è compresa nell'articolo 9. Vediamo il caso studio della Finlandia: nel 1987 ha riconosciuto l'esenzione totale solo ai testimoni di Geova, ma non ai pacifisti (c.d. obiettori etici) che, al rifiuto di svolgere servizio civile, potevano essere condannati a pena detentiva di 173 giorni. Nel 2016 10 obiettori totali etici erano detenuti, Amnesty li definiva "prigionieri di coscienza". Nel 2018 la Corte d'Appello di Helsinki ha riconosciuto che questa esenzione totale sulla base di una specifica religione violava il divieto costituzionale di discriminazione, a questo punto la scelta poteva essere estendere l'esenzione ad ogni pacifista (Come raccomandato dal Comitato dei diritti umani ONU) oppure negare a tutti l'esenzione. Il primo aprile 2019 la Finlandia abroga la legge che riconosceva l'esenzione totale ai testimoni di Geova.

- Anche il veganesimo può essere sia un credo a sé stante, sia una pratica interreligiosa ed anche qui la protezione giuridica può differire (vegani atei o agnostici vs. vegani per pratica religiosa) Esempio: nel 2002 (data non certa, difficoltà nel verificarla), una vegana doveva sottoporsi a un test cutaneo per la tubercolosi ai fini dell'assunzione come insegnante in California. Trattandosi di un test non vegano, ha chiesto in sostituzione un esame radiologico al torace. Il dottore ha inizialmente rifiutato. Ha acconsentito solo quando la donna gli ha detto di essere di religione induista. Alcuni casi discussi delle Corti riguardano la discriminazione religiosa o filosofica alimentare in ambito lavoro. In questi casi il giudice deve stabilire in via preliminare se la caratteristica che si presume abbia fondato un trattamento discriminatorio è

effettivamente una religione o un credo. In Italia una docente di scuola primaria che voleva un pasto vegano in mensa scolastica ha presentato un ricorso per discriminazione, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2359/2020 ha affermato: «Occorre rilevare che il regime alimentare vegano appare determinato da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione italiana». Qui torniamo al problema dottrinale: l'ateismo deve essere tutelato come libertà di religione (art. 19 Cost) o come libertà di pensiero (art. 21 Cost)? Guardiamo poi a due recenti casi del Regno Unito, che riguardano la discriminazione contro persone vegetariane e vegane. Il quadro legislativo è il seguente: L'Equality Act 2010 identifica 9 'caratteristiche protette' (tra cui la religione o il credo) e vieta la discriminazione fondata su una o più caratteristiche protette. Ai sensi dell'art. 10, 'credo' significa qualsiasi credo religioso o filosofico. Le note esplicative alla legge e la giurisprudenza hanno precisato che un credo filosofico: 1. è genuinamente posseduto, 2. è un aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umani, 3. deve avere un determinato grado di forza, serietà, coerenza e importanza, 4. deve essere meritevole di rispetto in una società democratica, compatibile con la dignità umana e non essere in conflitto con i diritti fondamentali degli altri. Nel caso *Conisbee v. Crossly Farms* è stato affermato dal giudice che il vegetarianismo non è un credo filosofico secondo l'Equality Act. Nel caso *Casamitjana v League Against Cruel Sports* è stato invece affermato che il veganesimo etico è un credo filosofico ai sensi dell'equality act. Bisogna notare che i casi sono stati trattati dal medesimo giudice ed anche che il caso *Conisbee* si basava proprio sulla distinzione, fatta dal giudice, fra vegetarianesimo e veganesimo. Secondo il giudice infatti il vegetarianesimo manca di due caratteristiche per essere considerato credo filosofico: non è aspetto importante e sostanziale della vita e del comportamento umano; non ha il necessario grado di forza, serietà, coerenze e importanza. Vediamo chiaramente come queste sentenze siano mediate dalle influenze culturali del giudice in questione.

### **Davide Strazzari:**

Nella Universal declaration on cultural diversity 2001 l'UNESCO afferma "culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of society or a social group, and that it encompasses, in addition to art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs, (2)". Mi sembra che questa definizione di cultura sia importante, non solo perché evidenzia che cultura non è solo la cd. *alta cultura*, ma anche il modo di essere dell'uomo, ma soprattutto perché ci fa percepire l'esistenza di due dimensioni della cultura. Da un lato, infatti culture of society, intendendo società come umanità. La cultura prodotta dall'essere umano ha un valore intrinseco di per sé e promuoverla è un dovere per le istituzioni pubbliche che si riallaccia alla promozione della conoscenza, così art. 9 c. 1 della Costituzione italiana. La cultura qui è più un principio oggettivo che un diritto. Anche se da tale principio discendono diritti soggettivi che riguardano soprattutto l'accesso alla cultura e/ all'istruzione. Di questi mi pare si

discorra nel Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e in talune costituzioni.

Esempio, la Costituzione spagnola all'art Articolo 44 "1. I pubblici poteri promuoveranno e tuteleranno l'accesso alla cultura, alla quale tutti hanno diritto. 2. I pubblici poteri promuoveranno la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a vantaggio dell'interesse generale."

La cultura, quindi, come prodotto dell'umanità, come volta a favorire la conoscenza e tramite essa lo stesso funzionamento in modo democratico dello Stato. È una dimensione universale in linea con il valore della conoscenza: non una cultura, ma la cultura o le culture.

Ma la definizione da cui sono partito assume anche una nozione diversa di cultura, più introversa, più circoscritta. È la cultura di un gruppo sociale. Qui il fine è diverso, il fine è quello di tutelare la cultura di uno specifico gruppo al fine di tutelarne l'identità. Quindi cultura qui assume una valenza per così dire "difensiva" e strumentale al bene di garantire l'identità e la ragion d'essere di uno specifico gruppo. C'è dunque una funzionalizzazione della promozione della cultura alla tutela della minoranza ed è questa tutela della minoranza che fonda e giustifica un diritto alla diversità culturale che può implicare un diritto derogatorio o speciale. Questa funzionalizzazione della tutela della cultura alla protezione delle minoranze ben si coglie nell'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici. Si dispone che negli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti alle minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo. Ma la ritroviamo anche ad esempio nella giurisprudenza della Corte edu: l'art. 8 sulla vita privata e familiare può fondare un diritto a che la pubblica autorità tenga conto della mia diversità culturale, ma questa riguarda pur sempre la minoranza e la posizione di vulnerabilità in cui essa si trova (Corte EDU Winterstein and others v. France 2007 su Roma and travellers).

Nella seconda accezione, che guarda ad una specifica cultura e che si pone come un diritto alla tutela della propria diversità culturale, mi sembra si possa dire che essa venga normalmente filtrata da altre categorie. La cultura che si protegge è una cultura qualificata.

Non c'è, almeno nell'ordinamento italiano (fatto salvo il facile richiamo all'art. 2 cost) un diritto alla diversità culturale di per sé. La tutela alla diversità culturale si dà nella misura in cui esso sia funzionale a tutelare minoranze etniche religiose linguistiche e dobbiamo anche considerare che queste minoranze sono tutelate a diversi livelli. Cosa comporta questa opera di filtraggio del diritto alla diversità culturale protetta se e in quanto questa diversità culturale possa essere riferita a categorie già note di minoranze? Esempio forte e paradigmatico mi pare essere quello dell'esperienza britannica. Fino al 2010, con l'approvazione dell'equality act, non si dava tutela antidiscriminatoria rispetto ai gruppi religiosi, ma solo a quelli etnici o nazionali.

Ne derivava che la diversità culturale in ipotesi tutelabile dall'ordinamento britannico dovesse qualificarsi come diversità culturale etnica non religiosa, c'era una sorta di etnicizzazione delle religioni per accedere alla protezione. Caso Mandla v. Dowell Lee

H.L. 1983: "For a group to constitute an ethnic group in the sense of the Act of 1976, it must, in my opinion, regard itself, and be regarded by others, as a distinct community by virtue of certain characteristics. Some of these characteristics are essential; others are not essential but one or more of them will commonly be found and will help to distinguish the group from the surrounding community. The conditions which appear to me to be essential are these: (1) a long shared history, of which the group is conscious as distinguishing it from other groups, and the memory of which it keeps alive; (2) a cultural tradition of its own, including family and social customs and manners."

Questa possibilità di tutela è stata riconosciuta ed Sikh, ma non a islamici con la motivazione per cui questa non è una religione etnica ma con una pretesa universale. Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale nel 2006 con il caso AWRAP v. Denmark ha affermato di riconoscere l'importanza : "of the interface between race and religion and considers that it would be competent to consider a claim of "double" discrimination on the basis of religion and another ground specifically provided for in article 1 of the Convention, including national or ethnic origin. However, this is not the case in the current petition, which exclusively relates to discrimination on religious grounds. The Committee recalls that the Convention does not cover discrimination based on religion alone, and that Islam is not a religion practised solely by a particular group, which could otherwise be identified by its race, colour, descent, or national or ethnic origin."

Il secondo esempio anche se certamente più sfumato riguarda un caso italiano. In questa sentenza del 2011 della Cassazione si discuteva della responsabilità penale di una mamma nigeriana cattolica che aveva praticato la circoncisione sul figlio maschio. L'imputazione verteva attorno al reato di esercizio abusivo professione e lesioni personali. Il giudice fa un distinguo tra la circoncisione degli ebrei e dell'islam, che ritiene esercizio di libertà religiosa ex art 19, e che in presenza di alcune circostanze fa venire meno l'illiceità penale e la circoncisione motivata da diversità culturale. Qui il fatto rimane illecito, ed è solo una valutazione soggettiva della madre che permette di ritenere scusabile l'errore su conoscenza legge. Ma le due situazioni (in base a religione/cultura) agiscono su piani diversi: non vi è antiggiuridicità del fatto per esercizio di diritto religioso, mentre gli aspetti culturali agiscono sul piano della colpevolezza e quindi valutazione di aspetto soggettivi e non generalizzabili.

Dunque, per ricapitolare: perché la diversità culturale possa fondare un diritto di natura derogatoria speciale essa deve legarsi a una delle categorie più specifiche che circoscrivono questa diversità culturale e la connotano in senso etnico, linguistico, religioso.

La necessità per cui la tutela della diversità culturale passi attraverso il filtro delle tradizionali forme di minoranza può spingere verso un allargamento dei fattori tradizionalmente protetti: è questo mi pare il caso della libertà religiosa. Grazie al fatto che la stessa include anche la libertà negativa e che nella Cedu essa comprende anche la libertà di coscienza oggi non riguarda più solo le tradizionali forme di religione, ma anche filosofie di vita.

Questo processo ha portato a dare rilievo a una nozione soggettiva di religione: il dato rilevante diviene non tanto se quel determinato precetto sia effettivamente richiesto

dalla dottrina di una data confessione, ma se esso venga vissuto dal singolo come cogente. Inoltre, ciò consente di svincolare il rispetto della regola religiosa dall'effettiva verifica che il soggetto in questione sia credente e praticante.

Mi piacerebbe concludere osservando che ci può essere anche il fenomeno opposto: quando la mia diversità culturale qualificata non viene tutelata, in particolare come diversità culturale religiosa, posso cercare di diluire questa connotazione religiosa per farla passare come fatto culturale *tout court*. Il fatto religioso, pur di ricevere tutela, accetta per così dire una sua "de-sacralizzazione" per divenire fatto culturale a valenza universale. Esempio è il caso dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dove nella ricostruzione del Consiglio di Stato un simbolo religioso, direi il simbolo religioso della religione cristiana, viene ad assumere una valenza meramente culturale e di tolleranza, un simbolo culturale. Ma è anche il caso delle tante associazioni culturali islamiche che svolgono in realtà attività di culto. Qui il legislatore anche nell'ottica della promozione della cultura come interesse oggettivo (ex art. 9) riservava un atteggiamento di favore verso le associazioni di promozione sociale, incluse quelle con finalità di carattere culturale e di ricerca etica e spirituale. In questo modo, le varie comunità islamiche, in assenza di intesa e volendo evitare la strada caratterizzata da procedimento lungo e con molti controlli dell'erezione a ente morale secondo la legge sui culti ammessi del 1929, seguiva la strada dell'associazione culturale.

Ma la sovrapposizione tra cultura e religione è stata censurata dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sent. 181/2013) proprio sul rilievo che la promozione della cultura si rivolge all'universalità, mentre il fenomeno religioso si rivolge necessariamente ai credenti di una determinata fede.

**Roberto Toniatti:** La materia è molto complessa e le relazioni introduttive con i commenti di Davide ce le confermano.

Vorrei introdurre il mio commento prendendo una via apparentemente semplice ma in realtà rappresentativa della complessità della materia, suggerendo una analisi *in context* che parta dal diritto positivo delle fonti costituzionali internazionali e sovranazionali.

Osservo prima di tutto che in questo tema vi è una vasta area di analisi per chi studia lingua e diritto, in cui riflettere sul significato generale dei termini. Il significato originario degli stessi ci dice quale fosse il background ideale dei membri degli organi costituenti, ad esempio, nelle situazioni in cui il monolitismo religioso incideva inevitabilmente sul lavoro dell'assemblea. In tempi più recenti, un contributo a porre maggiore attenzione sui profili e sulle implicazioni del pluralismo derivano anche dall'assistenza internazionale ai lavori costituenti.

Nell'ordinamento italiano non esiste quella pluralità di riferimenti testuali che troviamo in altre fonti più recenti, che racchiudono in una medesima disposizione la tutela equiordinata della libertà di opinione e della libertà religiosa nonché, spesso, anche della libertà di coscienza. Le interpretazioni attuali dell'art. 19 Cost. It. sono molto lontane dalla lettera, solo se si pensi all'inclusione dei ccdd. "credenti in altro", come si evidenzia altresì nella sentenza della Corte costituzionale sul giuramento in sede processuale. Il testo è scritto unicamente in vista di una fede religiosa, ma è stato in grado di attrarre in sé persino l'ateismo. Il preambolo della carta costituzionale della

Polonia, invece, si rivolge sia a coloro i quali credono in Dio così come a coloro i quali non condividono tale fede, ma rispettano valori universali che sorgono da altre fonti, in un atteggiamento, appunto, equo-ordinato.

Ritornando brevemente alla dimensione linguistica pensiamo alla difficoltà nella traduzione del termine *beliefs* oppure di *Weltanschauung*, definito nella traduzione italiana della Costituzione di Weimar come “un ideale generale della vita” e in inglese *worldview*. Nel testo della Costituzione della Repubblica democratica tedesca si fa riferimento alla libertà di religione e coscienza, e la dimensione del credo filosofico emerge nell’articolo 43 in relazione al diritto delle associazioni che si propongono di sviluppare ideologia filosofica e godono degli stessi diritti delle comunità religiose.

In molti casi si fa esplicito riferimento alla filosofia e al credo filosofico per porle accanto alla libertà religiosa. In molti casi nella medesima definizione, accanto a credo filosofico e religione, troviamo anche la libertà di coscienza. Questo dato è molto importante perché rappresenta uno dei punti di arrivo di quel percorso storico iniziato con l’età moderna, che – come ben rilevato nell’intervento introduttivo di Paolo Carta - ha posto fine ad un contesto nel quale religione e cultura coincidevano (nel corso del tempo si sono allontanati e oggi forse acquistano maturità per dialogare e incontrarsi di nuovo). Da quanto detto fino ad ora, possiamo dire che esiste una linea di demarcazione molto difficile da tracciare fra religione e cultura: si potrebbe pensare alla *religione* come necessariamente radicata alla trascendenza, e alla *cultura* come altrettanto necessariamente legata alla condizione umana e alla socialità.

Si deve anche tenere conto dell’attuazione della religione sia come elemento comunitario sia anche nella sua dimensione individuale. Questa distinzione è riprodotta con attenzione nelle fonti costituzionali in Austria e in Germania.

Occorre sottolineare ancora una volta la tendenza ad estendere le norme di tutela della libertà religiosa alla sfera riconducibile ad una concezione generale della vita. Da questo punto di vista si segue la storia della dinamica di secolarizzazione. Oggi si è più attenti alla cultura, come in passato si era esclusivamente attenti alla religione. Riprendendo una ben nota espressione di Aldo Moro, potremmo dire che i due percorsi rappresentano una *convergenza parallela*. Di certo rimane una distinzione di fondo ma si realizza una certa convergenza quanto all’*an* di una tutela sin dalla fonte costituzionale.

Sul piano storico, la cultura può dunque essere valutata alla stregua di un “fratello minore” rispetto alla religione, tanto che non risulta che esistano norme sulla libertà di cultura, sebbene quest’ultima sia tutelata.

L’elemento di inclusione e convergenza in questo senso può essere ritrovato nella libertà di coscienza, che include il diritto all’autodeterminazione. È il diritto a non essere sottoposto ad un tribunale della coscienza (Corte cost. sent. n. 229/04). Inizialmente la legge italiana in tema di obiezione di coscienza si basava esclusivamente sul fattore religioso. Poi con legge la tutela era stata estesa in modo da includere anche le convinzioni filosofiche, ma si istituiva una commissione medico-militare per saggiare l’autenticità dell’obiezione: questo era stato ritenuto incompatibile con il diritto all’autodeterminazione.

Ad ogni modo, non esiste una libertà di cultura equivalente in termini generali alla libertà religiosa. Certamente bisogna comprendere però in quale rapporto religione e cultura stanno, per esempio, nella tradizione cristiana. Si pensi al libro di Croce “Perché non possiamo non definirci cristiani”, ma anche a quello di Russell (1967) “Perché non sono cristiano”, che aveva invece espresso un’idea di isolamento della cultura rispetto alle influenze provenienti del cristianesimo.

Un’altra considerazione da fare è che, mentre la dimensione soggettiva della religione si è venuta sviluppando anche in condizione dialettica rispetto alle religioni organizzate, per quanto riguarda la cultura i termini sono diversi. Non c’è dubbio che le culture non sono organizzate come possono esserlo le religioni, che hanno strutture gerarchiche, apparati normativi e altro. È molto più difficile dunque esercitare nel campo della cultura la pienezza dei contenuti che troviamo nella libertà religiosa. Le culture non possono negoziare intese, ma quello che possono fare è dialogare. Si pensi al dialogo che la Commissione intrattiene ex art. 17 TFUE con confessioni religiose ma anche con movimenti che esprimono convinzioni filosofiche. Questo è un dialogo che consente molte prospettive unendo culture, religioni ed istituzioni civili, ed un’evoluzione di valori, a maggior ragione in una dimensione come quella dell’Unione Europea.

Ciò che certamente traiamo da questo primo incontro è che la materia è molto complessa e nonostante tutti i contributi di oggi ricchi di spunti, c’è bisogno di ulteriori riflessioni.

**Gaspare Nevola:** Nell’interrogarsi su queste tematiche è bene portare in evidenza la domanda del “chi”. Quali sono i soggetti che si interrogano. Le risposte che troviamo dipendono molto dal punto di vista da cui le affrontiamo.

**Cinzia Piciocchi:** rispetto a tutto quanto si sta dicendo e quanto detto da Nevola, mi viene in mente una ricerca che ho portato avanti sulla definizione di embrione. La conclusione è che non c’è una sola definizione di embrione, la definizione è diversa ai fini della brevettabilità, diversa per aborto e diversa per la PMA. Da un punto di vista giuridico in base a questo la definizione è molto diversa, scientificamente l’embrione è sempre quello, ma per il diritto cambia in base alle varie “funzioni”. Questo per mostrare come l’obiettivo che ci si pone ai fini della definizione può influire sulla definizione stessa.

**Paolo Carta:** questa domanda del “per chi?” è di fatto quella che si è posto anche lui, semplicemente cercando di lavorare sulle diverse discipline e i diversi ambiti che si interrogano su questo punto. Come dicevo esiste un Journal proprio su questo ed è interessante leggere l’editoriale del primo numero. È interessante lavorare sulla definizione anche per il processo. Nuovamente penso alla capacità propositiva sia dell’accademia che dei giuristi, nell’incidere profondamente sulle dinamiche quotidiane. Pensiamo alla questione degli *animal rights*, in questo momento c’è dibattito su chi può rappresentare gli animali. Su questo forse vale la pena di insistere e assumersi anche una responsabilità pubblica: si può incidere, naturalmente

conservando e mantenendo l'ambito che ci compete. Mi sembra che sia fondamentale però che qui venga interrogata la prospettiva antropologica. Suggestivo un libro di Carol Greenhouse "Praying for Justice: Faith, Order, and Community in an American Town" (1986) che, in controtendenza rispetto alla tendenza alla litigatio statunitense, studia una comunità di Southern Baptists in una regione suburban della Georgia. Una comunità con un ordinamento giuridico atto a creare una cultura di armonia che evita il ricorso ai tribunali, con elementi sia di carattere religioso che culturale. Questo è uno di quei casi che ci fa capire come questa indagine porta in sé la necessità di interrogare discipline diverse

Ultimo punto: riflettevo su un altro aspetto mentre parlava Davide: culto e cultura hanno la stessa etimologia, entrambe riguardano la cura degli altri. Ha ragione Roberto che l'ambito è fruttuoso per chi studia lingua e diritto, ma anche per chi studia storia, perché qui noi siamo tentando di fare dialogare due ambiti che giuridicamente si trovano ormai a dover necessariamente dialogare.

**Rossella Bottoni:** Vorrei dire qualcosa, si tratta di spunti avuti da Davide e Roberto. Grazie per aver parlato di circoncisione maschile, è una new entry del catalogo dei reati culturalmente motivati. Se in molti casi i musulmani sono riusciti ad ottenere diritti grazie alla presenza degli ebrei, in questi casi si è avviato a processo inverso. La presenza dei musulmani sta portando alcuni paesi a fare marcia indietro rispetto a certi diritti. La circoncisione maschile era talmente data per scontata che non è neanche menzionata nell'intensa con le comunità ebraiche, invece ad oggi alcuni paesi del nord Europa stanno cercando di vietare questa pratica. Volevo poi parlare dell'articolo 2 della Costituzione norvegese, questa fa riferimento ai valori derivanti dall'eredità cristiana e umanistica, questo esclude ebrei, musulmani e tutta una serie di altri credi. Nelle costituzioni più recenti che parlano di libertà di religione e di credo si può vedere una certa evoluzione. La costituzione della Bulgaria, ad esempio, parla esplicitamente di convinzioni ateistiche. Pensiamo anche a nuove forme di religiosità aconfessionali ma non culturale, per esempio in Norvegia, Svezia e Canada si sono queste *assembly* in cui persone atee ed agnostiche si riuniscono per fare una cosa che sarebbe pregare.

**Cinzia Piciocchi:** con tutti questi spunti e nella complessità è difficile trarre una conclusione, ma forse dare una conclusione non è neanche quello che ci proponiamo. Al contrario, sono emersi una serie di spunti per dare seguito a questo seminario, dobbiamo solo capire dove indirizzare la nostra attenzione.

Carla Maria Reale-  
Assegnista di ricerca  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Trento